

**DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2020**  
**234/2020/R/EEL**

**APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DEI COSTI SOSTENUTI DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI NEL 2019 PER IL COUPLING UNICO INFRAGIORNALIERO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1116<sup>a</sup> riunione del 23 giugno 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 118/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 705/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 705/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 574/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2019/R/eel);
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico "*Designation of NEMO for Italian bidding zones*" (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) quale *Nominated*

*Electricity Market Operator* (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;

- la comunicazione di GME, del 25 marzo 2020, prot. GME-PB 25-03-2020 P000002868 - DGP (di seguito: comunicazione 25 marzo 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 75, comma 2, del Regolamento CACM, prevede che i costi per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero (ovvero il mercato unico europeo dell'energia elettrica nell'orizzonte temporale infragiornaliero), sostenuti dalle borse identificate per la partecipazione al mercato (di seguito *Nominated Electricity Market Operators* o NEMO) e dai gestori di rete (di seguito: TSO), purché considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati, possano essere recuperati mediante i corrispettivi dei NEMO, le tariffe di rete o altri idonei meccanismi individuati dalle competenti autorità di regolamentazione;
- l'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM, dispone che tutti i NEMO e i TSO interessati trasmettano alle autorità di regolamentazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: Relazione annuale sui costi);
- con deliberazione 658/2018/R/eel, l'Autorità ha disciplinato le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei Mercati Energetici Spa (di seguito: GME) per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero, secondo quanto previsto dal Regolamento CACM prevedendo in particolare che, a partire dall'anno 2019, gli oneri sostenuti da GME per il *coupling* unico infragiornaliero siano recuperati mediante un contributo da parte di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e che detto contributo sia imputato nei costi posti a carico del corrispettivo DIS;
- con la medesima deliberazione l'Autorità ha:
  - previsto che il contributo di Terna da erogare entro il 30 giugno di ciascun anno sia regolato da un meccanismo di acconto e conguaglio e che in particolare per un determinato anno l'acconto sia pari alla stima dei costi comunicata da GME, ed eventualmente rettificata dall'Autorità, entro il 15 ottobre dell'anno precedente e il conguaglio sia determinato sulla base del consuntivo dei costi comunicato da GME e sottoposto all'approvazione dell'Autorità entro il 31 marzo dell'anno successivo;
  - previsto le modalità di regolazione tra Terna e GME della eventuale differenza tra i costi a consuntivo riconosciuti a GME e i costi desumibili dalla Relazione annuale sui costi;
  - approvato il preventivo dei costi per l'anno 2019 relativo al *coupling* unico infragiornaliero, ██████████, disponendone il recupero attraverso il corrispettivo DIS per il medesimo anno;
- con la comunicazione 25 marzo 2020 GME ha trasmesso all'Autorità il consuntivo dei costi sostenuti nell'anno 2019 per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero;
- nella medesima comunicazione GME ha riportato un consuntivo di costi netti ██████████

- [REDACTED];
- secondo quanto previsto dalla deliberazione 658/2018/R/eel GME dovrà regolare con Terna l'ammontare di conguaglio [REDACTED] entro il 30 giugno 2020 affinché possa essere portato a riduzione del corrispettivo DIS.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno approvare il consuntivo dei costi comunicati da GME nella comunicazione 25 marzo 2020

**DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo dei costi netti per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico infragiornaliero [REDACTED] comunicato da GME per l'anno 2019 nella comunicazione 25 marzo 2020 richiedendo a GME di regolare con Terna la corrispondente partita di conguaglio, [REDACTED], secondo quanto previsto dalla deliberazione 658/2018/R/eel;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A. e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento, a valle della verifica con GME riguardo la confidenzialità delle informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*